



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

# **Supplemento 19 alle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invali- dità**

Valido dal 1° gennaio 2022

318.104.0119 i DR

12.21

## **Premessa al supplemento 19, valido dal 1° gennaio 2022**

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022. L'aggiunta 1/22 evidenzia i numeri marginali modificati.

Innanzitutto sono state apportate precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'esperienza maturata nella prassi. Inoltre, si è proceduto alle modifiche derivanti dalla riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (US AI).

Il presente supplemento contiene adeguamenti relativi al calcolo delle rendite d'invalidità secondo il sistema lineare, che si applica a tutte le rendite dell'AI il cui diritto nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente. Le modalità di garanzia dei diritti acquisiti per le rendite secondo il diritto anteriore e quelle del trasferimento delle rendite nel sistema lineare (lett. b e c delle disposizioni transitorie della LAI [US AI]) sono disciplinate in una circolare separata (Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare; C DT US AI).

Con la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sono state soppresse le frazioni di rendita ed è stato introdotto un sistema di rendite lineare. La valutazione del grado d'invalidità resta in linea di massima invariata, così come la soglia minima per avere diritto a una rendita, che continua a essere un grado d'invalidità del 40 per cento. L'importo della rendita viene determinato quale quota percentuale di una rendita intera (art. 28b LAI). Con un grado d'invalidità del 40 per cento si ha diritto al 25 per cento di una rendita intera. Con un grado d'invalidità compreso tra il 40 e il 49 per cento, la rendita aumenta progressivamente di 2,5 punti percentuali per ogni punto percentuale del grado d'invalidità. Se il grado d'invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità. A partire da un grado d'invalidità del 70 per cento viene concessa una rendita intera.

Il nuovo diritto si applica a tutte le rendite d'invalidità il cui diritto nasce conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente. Dalla stessa data le rendite d'invalidità determinate secondo il diritto anteriore (graduazione in quattro frazioni

di rendita) continueranno a essere versate parallelamente alle nuove rendite. Per le persone nate tra il 1992 e il 2003 il passaggio al nuovo diritto avverrà automaticamente il 1° gennaio 2032<sup>1</sup>.

Per quanto concerne la limitazione della somma delle due rendite per coniugi, le disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021 dell'OAI (lett. c) prevedono una garanzia dei diritti acquisiti per l'importo massimo della rendita più elevata della coppia, se il sistema di rendite lineare porta a un risultato più sfavorevole.

Se un coniuge ha diritto a una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità del 50 per cento al massimo, la metà del reddito annuo medio determinante viene aggiunta al reddito del coniuge invalido e, in caso di splitting o all'insorgere di un evento assicurato, viene divisa con il coniuge (art. 51 cpv. 5 OAVS).

Dato l'elevato numero di percentuali di rendita, che renderebbe molto onerosa la tenuta di tavole delle rendite, queste ultime saranno sostituite con prescrizioni sul calcolo della rendita (art. 53 cpv. 1 OAVS).

Inoltre, in seguito alle modifiche della LAVS e dell'OAVS concernenti l'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità, i termini «numero d'assicurato» e «numero di assicurato» sono stati sostituiti con «numero AVS».

---

<sup>1</sup> Le lettere b e c delle disposizioni transitorie della LAI sono oggetto di una circolare separata (Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare; C DT US AI).

**Abbreviazioni**

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
APMA	Autorità di protezione dei minori e degli adulti
art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cap.	capitolo/i
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
CCA	Circolare sul contributo per l'assistenza
CCONT	Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC
C DT US AI	Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare
CGI	Circolare sulla grande invalidità
CI	Conto individuale
CIBIL	Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI/PC (f/d)
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
CIGAI	Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità
CIRAI	Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità
CMAV	Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia

---

COSCD	Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam
CP	Codice penale svizzero (RS 311.0)
CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità
CPPI	Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali nell'AI e nell'AVS
cpv.	capoverso/i
CSD	Circolare sullo splitting in caso di divorzio
CSIP	Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni
CTDP	Circolare concernente l'assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi e per il traffico di pagamenti postali
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e IPG
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DPC	Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
DRif	Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11)
DRR	Directives relatives au raccordement des caisses de compensation AVS et des offices AI au réseau AVS/AI (f/d)
DT XML	Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale
DTF	Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale

DTFA	Decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni, raccolta ufficiale
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera/e
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata; RS 211.231)
N.	numero/i marginale/i
OAF	Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero (RS 831.111)
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OPAE	Ordine di pagamento elettronico

OPC–AVS/AI	Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.301)
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
RCC	Rivista mensile sull'AVS, sull'AI e sulle IPG, pubblicata in francese e tedesco dall'UFAS (fino al 1992) (f/d)
RCI	Riunione dei conti individuali
reg.	Regolamento della Comunità europea
seg./segg.	segunte/i
TF	Tribunale federale
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UPI	Unique Person Identification
US AI	Riforma Ulteriore sviluppo dell'AI
VSI	Pratique VSI, rivista destinata alle casse di compensazione, pubblicata in francese e tedesco dall'UFAS (dal 1993 al 2004)

- 1302 I registri informano inoltre:  
1/22
- sui dati personali, quali numero AVS attuale e numeri AVS precedenti, nome, sesso, data di nascita, nazionalità ed eventuale data di decesso della persona;
  - su eventuali dati supplementari, quali luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, cognome da nubile/celibe e nome secondo il passaporto;
  - sullo splitting in caso di divorzio;
  - su un'eventuale riunione dei CI effettuata precedentemente;
  - su pagamenti doppi.
- 2038 La cassa annuncia all'UCC il trasferimento delle RCI in  
1/22 forma elettronica, conformemente alle [DT XML](#). Se per una persona sono stati riuniti CI sotto numeri AVS diversi, questi vanno indicati singolarmente.
- 1/22 **3.4.2 Sistema di rendite lineare**
- 3102 L'importo della rendita è determinato quale quota percen-  
1/22 tuale di una rendita intera in funzione del grado d'invalidità (art. 28b LAI).
- Se il grado di invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, si ha diritto a una rendita intera.
  - Se il grado d'invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale della rendita corrisponde al grado d'invalidità.
  - Se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:



Grado d'invalidità	Quota percentuale
49 %	47,5 %
48 %	45 %
47 %	42,5 %
46 %	40 %
45 %	37,5 %
44 %	35 %
43 %	32,5 %
42 %	30 %
41 %	27,5 %
40 %	25 %

1/22 **3.4.2.3 Diritto a una quota percentuale di una rendita intera pari al 50 per cento per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento (garanzia dei diritti acquisiti)**

- 3104  
1/22 L'assicurato che ha percepito una rendita per casi di rigore fino al 31 dicembre 2003 e che a partire dal 1° gennaio 2004 non ha diritto a una PC annuale conserva, in base alla garanzia dei diritti acquisiti, il diritto a una mezza rendita d'invalidità a condizione che:
- abbia il domicilio e la dimora abituale in Svizzera ([art. 13 LPG](#)). Questa condizione dev'essere adempiuta anche dai familiari per i quali viene richiesta una prestazione;
  - il suo grado d'invalidità sia almeno del 40 per cento, ma inferiore al 50;
  - adempia le condizioni economiche per la concessione di una rendita per casi di rigore secondo le disposizioni pre-  
vigenti;
  - la somma della quota della rendita (per un grado d'invalidità inferiore al 50 %) e della PC annuale non superi la rendita d'invalidità per una quota percentuale di una rendita intera pari al 50 per cento.

- 3104.1  
1/22 Alle persone che dal 1° gennaio 1988, conformemente alla garanzia dei diritti acquisiti, possono richiedere una rendita per casi di rigore con un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento (caso speciale - codice 34: rendite convertite, ma non aumentate, dal 1° gennaio 1988, le cosiddette rendite "congelate"), a partire dal 1° gennaio 2004 viene garantita la rendita con la mezza rendita, fintantoché sono adempite le condizioni del caso di rigore.
- 3108  
1/22 Bisogna invece sempre conteggiare le rendite che devono essere versate quando non è possibile assegnare una rendita per casi di rigore (quota percentuale di una rendita intera con un grado d'invalidità inferiore al 50 % con rendite per figli).
- 3110  
1/22 Il diritto a una rendita d'invalidità nasce il primo giorno del mese in cui un assicurato ha presentato un'incapacità al lavoro ([art. 6 LPGA](#)) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di quest'anno è invalido ([art. 8 LPGA](#)) almeno al 40 per cento nonché se la sua capacità al guadagno non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 28 LAI). La rendita non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità di provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 28 cpv. 1<sup>bis</sup> LAI; N. 2300 CIRAI).
- 3112  
1/22 Il diritto a una rendita d'invalidità può nascere al più presto il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).  
Il diritto alla rendita non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22 LAI (v. art. 29 cpv. 2 LAI e N. 8100 segg. CIRAI).

- 3113  
1/22 Se una persona alla quale la rendita può essere versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera (v. N. 2107 segg. CIRAI) trasferisce il domicilio dall'estero in Svizzera, il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la data in cui la persona ha rivendicato il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI; v. N 2111 CIRAI). L'articolo 29<sup>bis</sup> OAI è applicabile per analogia.
- 3115  
1/22 Se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento, le rendite sono versate solo agli assicurati che hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dai familiari per i quali è richiesta una prestazione. È fatta salva l'esportazione delle rendite AI con una quota percentuale di una rendita intera inferiore al 50 per cento secondo il capitolo 5.5 [CIBIL](#).
- 3373  
1/22 I figli che interrompono la formazione a causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo periodo.  
  
Durante l'interruzione di al massimo 12 mesi, sussiste il diritto alla prestazione, che deve dunque continuare a essere versata. Il diritto si estingue al più tardi dopo 12 mesi, se la formazione non viene proseguita.
- 3407  
1/22 Un vedovo ha diritto a una rendita per vedovi se, alla morte della moglie, ha uno o più figli d'età inferiore ai 18 anni (art. 23 cpv. 1 LAVS). Gli affiliati che alla morte della moglie del vedovo vivevano in economia domestica comune con lui e sono da lui adottati sono equiparati ai figli di vedovi (art. 23 cpv. 2 lett. a e b LAVS). La rendita per vedovi si estingue alla fine del mese in cui l'ultimo figlio che vi dà diritto compie i 18 anni (art. 23 e 24 cpv. 2 LAVS).
- 3419.2  
1/22 Il diritto a una rendita vedovile estintosi con il passaggio a nuove nozze (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS) può rinascere in virtù dell'articolo 23 capoverso 5 LAVS soltanto in seguito allo scioglimento del secondo matrimonio tramite divorzio o annullamento. In caso di ulteriore matrimonio (p. es. terzo, quarto ecc.), cui segue un divorzio o un annullamento, la rinascita del diritto è esclusa ([DTF 147 V 297](#)).

- 3422 1/22 La rendita per vedovi si estingue alla fine del mese in cui l'ultimo figlio che vi dà diritto compie i 18 anni ([art. 24a](#) in combinato disposto con l'[art. 24 LAVS](#)). Non esiste quindi nessuna differenza rispetto ai vedovi non divorziati.
- 3437 1/22 – l'ultimo figlio che dà diritto alla rendita vedovile compie i 18 anni ([art. 24 cpv. 2](#) e [24a cpv. 2 LAVS](#)).
- 3514.1 1/22 La rendita AI non va invece sospesa, se l'esecuzione di una misura stazionaria consente l'esercizio di un'attività lucrativa (v. N. 7200 segg. CIRAI). Non vi è motivo di sospendere la rendita nemmeno se una persona invalida è privata della libertà per motivi assistenziali ([art. 21 cpv. 5 LPGA](#)).
- 4002 1/22 L'ufficio AI verifica le condizioni assicurative e personali in caso di domande per rendite AI e assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI per maggiorenni. Per quanto riguarda la collaborazione delle casse di compensazione si applica la [CPAI](#).
- 4003 1/22 Conclusi gli accertamenti, gli atti vanno trasmessi unitamente alla decisione e ai documenti necessari (certificato AVS, libretto di famiglia, permesso per stranieri, attestato di formazione) alla cassa di compensazione competente per il calcolo e il pagamento della prestazione. Per la determinazione delle rendite e l'emanazione della decisione si applicano la [CPAI](#) e/o la CIRAI.
- 4208 1/22 In caso di revoca della qualità di rifugiato la Segreteria di Stato della migrazione trasmette all'UCC una copia della relativa decisione con tutti i dati necessari per la determinazione del numero AVS (cognome, nome, data di nascita, sesso e Paese d'origine).
- 4210 1/22 Se non è stato inoltrato ricorso, l'UCC trasmette alla cassa di compensazione competente la copia della decisione comunicando anche l'informazione della Segreteria di Stato della migrazione, il numero AVS e il tipo di prestazione. In caso di ricorso attende la decisione definitiva e procede analogamente.

- 5206  
1/22 Dal 1° gennaio dell'anno civile in cui un coniuge acquisisce il diritto a una rendita AI e per tutto il periodo di riscossione della rendita, ma al massimo fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge, per la ripartizione dei redditi è preso in considerazione il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido ([art. 33<sup>bis</sup> cpv. 4 LAVS](#), art. 51 cpv. 5 OAVS).
- 5208  
1/22 – se il coniuge invalido beneficia di una rendita d'invalidità con una quota percentuale di una rendita intera superiore al 50 per cento, per la ripartizione dei redditi viene preso in considerazione sempre l'intero reddito annuo medio determinante ([art. 51 cpv. 4 OAVS](#)). Per contro, non vengono ripartiti né il reddito di un'attività lucrativa che il coniuge invalido, in base alla capacità al guadagno residua, ha esercitato nel periodo di riscossione della rendita, né i contributi, convertiti in reddito, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;
- 5209  
1/22 – se il coniuge invalido beneficia di una rendita d'invalidità con una quota percentuale di una rendita intera pari al massimo al 50 per cento, per la ripartizione dei redditi si considera soltanto la metà del reddito annuo medio determinante ([art. 51 cpv. 5 OAVS](#)). In tal caso al coniuge non invalido verrà conteggiato un quarto del reddito annuo medio determinante. Se nello stesso periodo il coniuge invalido ha percepito ancora un reddito dell'attività lucrativa, anch'esso sottostà alla ripartizione. Lo stesso vale anche per i contributi convertiti in reddito delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;
- 5413  
1/22 Il bambino affidato alla custodia del tutore è equiparato a un figlio biologico per gli anni di tale custodia ([VSI 6/2000 pag. 280](#)). Per il computo degli accrediti per compiti educativi sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 5417 segg.

- 5415  
1/22 I figli del coniuge sono parificati a quelli biologici. Il patrigno e la matrigna non hanno un diritto diretto agli accrediti per compiti educativi, bensì soltanto un diritto derivato da quello del coniuge.
- 5416  
1/22 Per i rapporti di affiliazione (bambini affidati alla cura di terzi, genitori affilianti) non sussiste alcun diritto ad accrediti per compiti educativi ([VSI 3/2000 pag. 143](#)), tranne nei casi secondo il N. 5413.
- 5471  
1/22 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio (figli del coniuge, N. 5415). Se al genitore biologico è assegnato l'intero accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla.
- 5481  
1/22 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio (figli del coniuge, N. 5415). Se al genitore biologico è assegnato l'intero accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla.

5521  
1/22 ammontare della rendita individuale, moltiplicato per il 150 per cento dell'importo massimo della rendita completa (rendita intera o quota percentuale di una rendita intera) e diviso per la somma delle due rendite individuali.

$$\frac{\text{rendita del marito} \times 150 \% \text{ della rendita massima}}{\text{rendita del marito} + \text{rendita della moglie}}$$

$$\frac{\text{rendita della moglie} \times 150 \% \text{ della rendita massima}}{\text{rendita della moglie} + \text{rendita del marito}}$$

5529  
1/22 Se i coniugi beneficiano di rendite con differenti quote percentuali di una rendita intera e la somma delle due quote percentuali di una rendita intera corrisponde al massimo al 150 per cento della quota di rendita più elevata, non si procede alla limitazione (art. 32 cpv. 2 OAI). Lo stesso vale quando un coniuge percepisce una rendita di vecchiaia e l'altro ha un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento. Non è effettuata alcuna limitazione, se i due coniugi hanno le combinazioni di quote percentuali di una rendita intera secondo lo schema seguente:

Coniuge A		Coniuge B	
Quota percentuale	Grado d'invalidità	Quota percentuale	Grado d'invalidità
100 %	70–100 %	≤ 50 %	≤ 50 %
69–65 %	69–65 %	≤ 32,5 %	≤ 43 %
64–60 %	64–60 %	≤ 30 %	≤ 42 %
59–55 %	59–55 %	≤ 27,5 %	≤ 41 %
54–50 %	54–50 %	25 %	40 %

5530  
1/22 Se invece i due coniugi hanno diritto alla stessa quota percentuale di una rendita intera o a differenti quote percentuali di una rendita intera la cui somma supera il 150 per cento della quota percentuale più elevata di una rendita intera, la limitazione è effettuata secondo le regole generali. Le rendite sono dunque soggette a limitazione, se i due coniugi hanno le combinazioni di quote percentuali di una rendita intera secondo lo schema seguente:

Coniuge A		Coniuge B	
Quota percentuale	Grado d'invalidità	Quota percentuale	Grado d'invalidità
100 %	70–100 %	> 50 %	> 50 %
69–65 %	69–65 %	> 32,5 %	> 43 %
64–60 %	64–60 %	> 30 %	> 42 %
59–55 %	59–55 %	> 27,5 %	> 41 %
54–25 %	54–40 %	> 25 %	> 40 %

5530.1  
1/22 Se un coniuge beneficia di una rendita d'invalidità secondo il diritto anteriore e l'altro coniuge di una rendita d'invalidità secondo il sistema di rendite lineare, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 OAI la limitazione delle rendite dei due coniugi si basa sul diritto del coniuge che presenta la quota percentuale più elevata di una rendita d'invalidità intera (lett. c delle disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021 dell'OAI; N. 5002 C DT US AI).

5629  
1/22 Se con la modifica del grado d'invalidità cambia anche l'ammontare della rendita cui si ha diritto (rendita intera o quota percentuale di una rendita intera), per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo utilizzate per quella vecchia (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante). Se anche l'altro coniuge è beneficiario di una rendita, occorre riesaminare la limitazione della somma delle due rendite ([DTF 147 V 133](#)).

5672  
1/22 Se è versata soltanto una quota percentuale di una rendita intera, il limite di riduzione va moltiplicato per la corrispondente quota di rendita (v. N. 5001 segg. C DT US AI).



---

1/22     **5.15.7 Garanzia dei diritti acquisiti per le basi di calcolo delle rendite d'invalidità con una durata minima di contribuzione di un anno (diritto nato prima del 1° gennaio 2008)**

5727  
1/22     Se l'evento assicurato è insorto prima del 1° gennaio 2008, a tutte le modifiche (insorgere del secondo evento assicurato, matrimonio, divorzio, separazione e vedovanza) si applica il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007. Per le basi di calcolo delle rendite secondo il diritto anteriore vige quindi la garanzia dei diritti acquisiti (durata minima di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione).

5728  
1/22     Se una rendita d'invalidità concessa per un'invalidità insorta prima del 1° gennaio 2008 è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, ma l'assicurato, nei tre anni seguenti, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, per il calcolo della rendita d'invalidità continua in ogni caso ad applicarsi il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007 (durata minima di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione).

5729  
1/22     Se l'ammontare della rendita cambia in seguito a un aumento o a una riduzione del grado d'invalidità (rendita intera o quota percentuale di una rendita intera) dopo l'entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, continuano ad applicarsi le basi di calcolo previste dal diritto vigente prima della 5<sup>a</sup> revisione AI (durata di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione). Questo vale anche per le rendite d'invalidità secondo il diritto anteriore che sono state fissate tenendo conto di periodi di contribuzione esteri.

5730.1  
1/22     La prestazione transitoria è stabilita in base al diritto in virtù del quale è stata concessa la rendita AI prima della riduzione o soppressione. Se il diritto alla rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, si applica il diritto in vigore fino

---

al 31 dicembre 2021. Se invece il diritto alla rendita AI è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, si applica il sistema di rendite valido da quella data.

- 5732  
1/22 Per la fissazione della prestazione transitoria sono riutilizzate le basi della vecchia rendita AI (grado d'invalidità, codice d'infermità e basi di calcolo). Si possono configurare i due casi seguenti:
1. L'assicurato percepisce ancora una quota percentuale di una rendita AI intera. La rendita corrente deve essere diminuita dal momento indicato nella decisione dell'ufficio AI e sostituita con una prestazione transitoria ([art. 33 cpv. 1 lett. a LAI](#) e [art. 31 cpv. 2 OAI](#)).
- 7101.1  
1/22 L'ufficio AI verifica nel quadro dell'esame del diritto se sussista il diritto a una rendita straordinaria dell'AI. In caso negativo, emana direttamente una decisione. Per la procedura si veda la [CPAI](#).
- 7202  
1/22 Le rendite per invalidi dalla nascita o dall'infanzia ammon-tano al 133 e 1/3 per cento dell'importo minimo delle corri-spondenti rendite ordinarie complete ([art. 40 cpv. 3 LAI](#)). Ciò è applicabile anche alle rendite per figli nonché nei casi in cui a una rendita AI subentra una rendita AVS. L'importo delle rendite cui si applica il sistema di rendite valido fino al 31 dicembre 2021 è deducibile dalle tavole delle rendite. Le disposizioni relative al sistema di rendite lineare (v. N. 3102 segg. e C DT US AI) si applicano per analogia alle rendite straordinarie.
- 8003  
1/22 – hanno percepito un assegno per grandi invalidi dell'AI fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia (v. CGI).
- 8008  
1/22 L'ufficio AI determina il grado della grande invalidità in base alla CGI.
- 8011  
1/22 A condizione che la grande invalidità persista, per gli aventi diritto a una rendita di vecchiaia o a prestazioni comple-mentari che vivono a casa l'assegno per grandi invalidi

dell'AI sarà commutato in un assegno per grandi invalidi dell'AVS almeno d'identico importo ([art. 43<sup>bis</sup> cpv. 4 LAVS](#), CGI). Questa garanzia dei diritti acquisiti vale anche nei casi in cui, dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o alle prestazioni complementari, un assegno per grandi invalidi dell'AI è versato retroattivamente entro i limiti di prescrizione previsti nell'articolo 48 capoverso 1 LAI o quando l'applicazione delle regole in materia di prescrizione implica il rinvio dell'assegnazione a un momento in cui l'interessato ha già superato il limite d'età.

- 8015  
1/22 Per quanto riguarda la nascita del diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato nei casi in cui il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari è stato titolare fino a quel momento di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato (garanzia dei diritti acquisiti), si applicano per analogia le regole determinanti sulla modifica del grado d'invalidità e sulla procedura di revisione nell'AI (in proposito v. la CGI).
- 8021  
1/22 Se prima dell'ottenimento dell'assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell'[articolo 43<sup>bis</sup> capoverso 4 LAVS](#) l'avente diritto percepiva già un assegno per grandi invalidi dell'AVS e se il grado della grande invalidità è diminuito, l'assegno deve essere ridotto di conseguenza o soppresso (v. la CGI). Se l'assegno per grandi invalidi deve essere completamente soppresso, il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione di soppressione.
- 8026.2  
1/22 Il diritto all'assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS (senza garanzia dei diritti acquisiti dell'AI, tipo di prestazione 89) decade nel momento in cui l'assicurato entra in un istituto ([art. 43<sup>bis</sup> cpv. 1<sup>bis</sup> LAVS](#)). Sono applicabili le disposizioni della CGI.

- 
- 9010  
1/22
- dati relativi alla prestazione: la decisione deve precisare se si tratta:
    - di prestazioni dell’AVS o dell’AI,
    - di rendite ordinarie o straordinarie, di prestazioni transitorie oppure di assegni per grandi invalidi,
    - nel caso di rendite AI e prestazioni transitorie, di rendite intere o quote percentuali di una rendita intera (secondo le indicazioni dell’ufficio AI).
- 9011  
1/22
- dati relativi al beneficiario (cognome, nome, numero AVS), al genere della rendita (denominazione legale) e all’importo della rendita/prestazione transitoria o dell’assegno per grandi invalidi;
- 9115  
1/22
- La sospensione della rendita deve essere resa nota all’avente diritto a prestazioni mediante una decisione impugnabile, precisando che un’eventuale opposizione non avrà effetto sospensivo. Se la rendita non è ancora stata assegnata, lo si farà tramite una decisione che conterrà anche il provvedimento di sospensione (per quanto riguarda la procedura relativa alla nascita del primo diritto a una rendita durante l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura, v. CIRAI). Se invece la rendita è già in corso, la decisione di sospensione verrà comunicata sotto forma di lettera.
- 9209  
1/22
- Se viene assegnata una rendita o un assegno per grandi invalidi superiore alla prestazione ricevuta fino ad allora (p. es. una rendita AI intera invece della quota percentuale di una rendita intera pari al 50 %), una motivazione particolare diventa generalmente superflua.
- 9212.1  
1/22
- Se le prestazioni sono soggette all’imposta alla fonte, in caso di aumento da una quota percentuale di una rendita intera a una rendita intera, deve essere applicata l’esenzione dall’obbligo di pagare l’imposta alla fonte ([N. 1016 CIF](#)). In caso di riduzione da una rendita AI intera a una quota percentuale di una rendita intera, bisogna procedere a una verifica dell’obbligo di pagare l’imposta alla fonte ([N. 1014 segg. CIF](#)).

9219  
1/22 «A un'opposizione o a un ricorso interposto contro la presente decisione si ritira l'effetto sospensivo conformemente all'[articolo 49 capoverso 5 LPGA](#)».

**Allegato VI**

1/22

**Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il calcolo del caso di rigore delle rendite correnti (N. 3104 segg.) e dell'onere troppo grave (N. 10712 segg.)****Importi dal 1° gennaio 2022****Importi in comune**

	Importi annui in franchi
<i>Importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale</i>	
– per persone sole	19 610
– per coppie sposate	29 415
Per figli da 11 anni	
– per il 1° e il 2° figlio, per figlio	10 260
– per il 3° e il 4° figlio, per figlio	6 840
– per ogni altro figlio	3 420
Per figli fino a 11 anni	
– per il 1° figlio	7 200
– per il 2° figlio	6 000
– per il 3° figlio	5 000
– per il 4° figlio	4 165
– per ogni altro figlio	3 470
<i>Premio dell'assicurazione malattie</i>	
– per adulti	7 248
– per giovani adulti	5 604
– per bambini	1 740

## Importi da applicare unicamente per il calcolo del caso di rigore

	Importi annui in franchi
<i>Spese per la pigione (pigione lorda)</i>	
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 1	
– per persone sole	16 440
– per coppie sposate senza figli	19 440
– per coppie sposate con un figlio	21 600
– per coppie sposate con due o più figli	23 520
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) <sup>2</sup>	9 720
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 2	
– per persone sole	15 900
– per coppie sposate senza figli	18 900
– per coppie sposate con un figlio	20 700
– per coppie sposate con due o più figli	22 500
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) <sup>1</sup>	9 450
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 3	
– per persone sole	14 520
– per coppie sposate senza figli	17 520
– per coppie sposate con un figlio	19 320
– per coppie sposate con due o più figli	20 880
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) <sup>1</sup>	8 760

---

<sup>2</sup> Per le coppie non sposate che vivono in un'economia domestica con più di due persone si applicano importi diversi (v. [art. 10 cpv. 1 lett. b LPC](#)).

## Importi da applicare unicamente per il calcolo dell'onere troppo grave

	Importi annui in franchi
<i>Spese per la pigione (pigione lorda)</i>	
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 1	
– per persone sole	16 440
– per coppie sposate senza figli	19 440
– per coppie sposate con un figlio	21 600
– per coppie sposate con due o più figli	23 520
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) <sup>3</sup>	9 720
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 2	
– per persone sole	15 900
– per coppie sposate senza figli	18 900
– per coppie sposate con un figlio	20 700
– per coppie sposate con due o più figli	22 500
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) <sup>1</sup>	9 450
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 3	
– per persone sole	14 520
– per coppie sposate senza figli	17 520
– per coppie sposate con un figlio	19 320
– per coppie sposate con due o più figli	20 880
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) <sup>1</sup>	8 760
Importo per le spese personali (per le persone in istituti e ospedali)	4 800
Consumo della sostanza per le persone in istituti e ospedali che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (rendite d'invalidità, rendite per superstiti, rendite per orfani)	1/15
Consumo della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e per i beneficiari di rendite per superstiti in istituti e ospedali che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria	1/10
Limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto	nessuna
<i>Spese supplementari</i>	
– per persone sole	8 000
– per coppie sposate	12 000
– per orfani e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per figlio	4 000

<sup>3</sup> Per le coppie non sposate che vivono in un'economia domestica con più di due persone si applicano importi diversi (v. [art. 10 cpv. 1 lett. b LPC](#)).



---

## Panoramica delle franchigie per il computo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c e 1<sup>bis</sup> LPC)

	Importi annui in franchi
Persone sole	30 000
Coppie sposate	50 000
Orfani aventi diritto a una rendita e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per figlio	15 000
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (caso normale)	112 500
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (casi particolari):	300 000
a) l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale;	
b) l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM;	
c) l'immobile è abitato da una persona sola, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM.	